

**STUDIO NOTARILE ASSOCIATO**

**QUARTI - LURAGHI**

24121 - Bergamo - Via dei Partigiani, 4  
Tel.035 244180- 035 225580- 035 271327-035 217850  
24022 - Alzano Lombardo - Via Pesenti, 1/b  
Tel.035/511888  
24058 - Romano di Lombardia - Via Mameli, 1  
Tel.0363/913139

N. 98.698 REPERTORIO

N. 20.608 RACCOLTA

**VERBALE DELL'ASSEMBLEA DELLA SOCIETA' UNIPERSONALE "BERGAMO ONORANZE FUNEBRI S.R.L." CON SEDE IN BERGAMO**

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilasedici, questo giorno 9 (nove) del mese di giugno, alle ore 12,00 (dodici).

In Bergamo, nel mio studio in via Dei Partigiani n. 4.

Avanti a me **dott. MAURIZIO LURAGHI**, Notaio in Bergamo, iscritto presso il Collegio Notarile di Bergamo, è presente il signor:

- **FABRIZIO ONDEI**, nato Seriate il 28 gennaio 1963, residente a Bergamo, in via Gianpaolo Lolmo n. 12, dirigente, codice fiscale NDOFRZ63A28I628A, cittadino italiano.

Detto comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, agendo in qualità di amministratore unico della società unipersonale **"BERGAMO ONORANZE FUNEBRI S.R.L."**, società costituita in Italia e di nazionalità italiana, con sede in Bergamo, via Ernesto Pirovano n. 17, con il capitale sociale di Euro 90.000,00 (novantamila/00) interamente versato, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Bergamo e codice fiscale 03280540166 (R.E.A. n. BG-364584), richiede la mia assistenza per la redazione del verbale dell'assemblea della società suddetta, convocata per oggi, in questo luogo ed ora, con le modalità infra specificate, per discutere e deliberare sul seguente

**ORDINE DEL GIORNO**

^ modifica dell'art. 2 dello Statuto Sociale;

^ deliberazioni conseguenti.

Ed io notaio, aderendo alla richiesta, do atto dello svolgimento dell'assemblea come segue.

Ai sensi dell'art. 21 delle vigenti norme di funzionamento della società (d'ora innanzi indicate come "statuto sociale"), assume la presidenza dell'assemblea il qui intervenuto amministratore unico della società signor **FABRIZIO ONDEI**, il quale, dopo aver confermato me notaio per la redazione del verbale ed aver constatato:

- che l'assemblea è stata regolarmente e tempestivamente convocata con avviso spedito agli aventi diritto a mezzo raccomandata A/R il 25 maggio 2016, ai sensi dell'art. 19 del vigente statuto sociale;

- che è presente il sindaco unico nonché revisore legale della società signor **LORENZO CAVALLINI**, nato a Bergamo il 27 maggio 1967, codice fiscale CVLLNZ67E27A794P;

- che è presente il socio unico **"COMUNE DI BERGAMO"**, con sede in Bergamo, Piazza Matteotti n. 27, codice fiscale 80034840167, per delega conferita dal Sindaco all'assessore **Giacomo Angeloni**, nato a Bergamo il 31 ottobre 1981, domiciliato per la carica a Bergamo, Piazza Matteotti n. 27;

- che detto socio è debitamente iscritto nel Registro delle Imprese ed ha diritto a voto,



**Reg.to a Bergamo 1  
con proc. telematica**

in data 10/06/2016

al n.21193

serie 1T

con €. 356,00

**Depositato presso**

**Registro Imprese**

di Bergamo

in data 14 giugno 2016

n.pra/50232/2016/cbgauto



dichiara l'odierna assemblea regolarmente costituita, per validamente discutere e deliberare sull'ordine del giorno soprariportato ed apre la seduta.

Sul primo argomento all'ordine del giorno, il presidente illustra agli intervenuti le ragioni che consigliano di modificare l'oggetto sociale, attraverso l'abrogazione dell'intero secondo alinea del comma secondo dell'art. 2 del vigente statuto sociale (e precisamente dalle parole "la società conferitaria" alle parole "del conferimento iniziale").

Dopo breve discussione l'assemblea, concordando con la proposta del presidente, con le maggioranze previste dall'art. 16 dello statuto sociale e con voto palese espresso mediante alzata di mano, all'unanimità dei voti,

#### **DELIBERA**

di modificare l'oggetto sociale, secondo il nuovo testo dell'art. 2 dello statuto sociale, qui di seguito riportato:

"Art. 2 - La società ha per oggetto l'attività di onoranze e trasporti funebri su tutto il territorio nazionale ivi compresi, per quanto riguarda il territorio della città di Bergamo, lo svolgimento dei servizi di pubblica utilità da regolare con apposita convenzione con il Comune stesso. La società instaura e sviluppa rapporti di collaborazione con altri Enti locali e potrà pertanto partecipare a gare o comunque stipulare accordi o convenzioni nell'ambito di norme di legge.

La società viene costituita e patrimonializzata mediante conferimento, da parte del Comune di Bergamo, del ramo d'azienda necessario per l'esercizio dell'attività d'impresa di cui sopra.

La società potrà porre in essere ed esercitare qualsiasi attività o servizio, anche di commercializzazione, connesso, ausiliario, strumentale, accessorio o complementare rispetto all'attività di cui sopra.

La società potrà compiere qualsiasi altra operazione commerciale, industriale, mobiliare ed immobiliare, finanziaria connessa con l'attività sociale purchè necessaria o utile per il conseguimento dell'oggetto sociale.

La società potrà anche assumere, sia direttamente che indirettamente, interessenze e partecipazioni in altre società aventi oggetto affine o connesso al proprio, contrarre prestiti a breve, medio e lungo termine, concedere fidejussioni.

Tutte le attività di cui sopra saranno comunque svolte nel rispetto dei limiti di cui agli articoli 15 e 16 del presente Statuto Sociale nonché delle norme che ne disciplinano l'esercizio, in particolar modo per le leggi che disciplinano l'esercizio di attività di carattere finanziario o comunque riservate ad iscritti in particolari

Albi, collegi o ordini professionali.".

L'assemblea infine dà mandato al proprio presidente per accettare ed introdurre nelle assunte deliberazioni tutte quelle modificazioni, soppressioni ed aggiunte che fossero eventualmente richieste in sede di iscrizione del presente verbale nel registro delle imprese, proponendo se del caso gli opportuni gravami.

Il presidente da ultimo dichiara che lo statuto aggiornato della società, dopo le odierne deliberazioni, è quello di cui al testo qui allegato **sotto "A"**.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il presidente scioglie la riunione, alle ore 12,20 (dodici e minuti venti).

E

richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto che ho letto al comparente, il quale lo approva e con me lo sottoscrive in segno di conferma, omessa la lettura dell'allegato per volontà del comparente medesimo.


Scritto a mezzo di elaboratore elettronico da persona di mia fiducia e da me completato a mano su due fogli per quattro intere facciate e parte della quinta fin qui.

F.to Fabrizio Ondei

F.to MAURIZIO LURAGHI

\*\*\*

Allegato "A" al n.98.698/20.608 di Repertorio



FACCIATA ANNULATA

ALLEGATO "A" AL N.98.698/20.608 DI REPERTORIO

NORME SUL FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA'

DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE - DURATA

Art. 1 - E' costituita una Società a responsabilità limitata con la denominazione

"BERGAMO ONORANZE FUNEBRI S.R.L."

Art. 2 - La società ha per oggetto l'attività di onoranze e trasporti funebri su tutto il territorio nazionale ivi compresi, per quanto riguarda il territorio della città di Bergamo, lo svolgimento dei servizi di pubblica utilità da regolare con apposita convenzione con il Comune stesso. La società instaura e sviluppa rapporti di collaborazione con altri Enti locali e potrà pertanto partecipare a gare o comunque stipulare accordi o convenzioni nell'ambito di norme di legge.

La società viene costituita e patrimonializzata mediante conferimento, da parte del Comune di Bergamo, del ramo d'azienda necessario per l'esercizio dell'attività d'impresa di cui sopra.

La società potrà porre in essere ed esercitare qualsiasi attività o servizio, anche di commercializzazione, connesso, ausiliario, strumentale, accessorio o complementare rispetto all'attività di cui sopra.

La società potrà compiere qualsiasi altra operazione commerciale, industriale, mobiliare ed immobiliare, finanziaria connessa con l'attività sociale purchè necessaria o utile per il conseguimento dell'oggetto sociale.

La società potrà anche assumere, sia direttamente che indirettamente, interessenze e partecipazioni in altre società aventi oggetto affine o connesso al proprio, contrarre prestiti a breve, medio e lungo termine, concedere fidejussioni.

Tutte le attività di cui sopra saranno comunque svolte nel rispetto dei limiti di cui agli articoli 15 e 16 del presente Statuto Sociale nonchè delle norme che ne disciplinano l'esercizio, in particolar modo per le leggi che disciplinano l'esercizio di attività di carattere finanziario o comunque riservate ad iscritti in particolari Albi, collegi o ordini professionali.

Art. 3 - La società ha sede in Bergamo.

L'organo amministrativo ha facoltà di istituire e sopprimere sedi secondarie, amministrative, succursali o rappresentanze, ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato; spetta invece ai soci decidere il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato.

Art. 4 - La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2030 e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta con delibera dell'assemblea dei soci



#### **DOMICILIAZIONE**

Art. 5 - Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei componenti l'organo di controllo o del revisore, per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dai libri sociali, nei quali potrà essere indicato anche il numero di fax e l'indirizzo di posta elettronica.

#### **CAPITALE**

Art. 6 - Il capitale sociale è di euro 90.000,00 (novantamila/00) suddiviso in quote ai sensi di legge.

Salvo il caso di cui all'art. 2482-ter del Codice Civile, gli aumenti del capitale possono essere attuati anche mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi, purchè Enti locali; in tal caso, spetta ai soci che non hanno concorso alla decisione il diritto di recesso a norma dell'articolo 2473 Codice Civile.

Il capitale sociale potrà essere aumentato anche mediante il conferimento di beni in natura, di crediti e di ogni altro elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica, inclusa la prestazione d'opera o di servizi a favore della società.

Art. 7 - I versamenti sulle quote sono richiesti dagli amministratori nei termini e modi che reputeranno convenienti.

A carico dei soci in ritardo nei versamenti decorre l'interesse legale, fermo il disposto dell'art. 2466 del Codice Civile.

#### **FINANZIAMENTI, VERSAMENTI E TITOLI DI DEBITO**

Art. 8 - I soci potranno essere chiamati dall'organo amministrativo ad effettuare finanziamenti a favore della società, anche non proporzionali alle quote di partecipazione al capitale sociale, fruttiferi o infruttiferi di interesse a seconda delle condizioni di volta in volta pattuite, nel rispetto delle condizioni previste affinché tali operazioni non si configurino come "raccolta di risparmio fra il pubblico".

Art. 9 - La società può emettere titoli di debito, in conformità a quanto previsto dalla legge, in seguito a decisione dei soci assunta con la maggioranza prevista al successivo art. 16 primo comma.

#### **TRASFERIMENTO DELLE QUOTE**

Art. 10 - Il trasferimento delle partecipazioni sociali, che può avvenire solo nei confronti di altri Enti locali e/o società da questi ultimi interamente possedute, è soggetto al diritto di prelazione. In ogni caso il socio Comune di Bergamo e/o società da quest'ultimo interamente posseduta deve mantenere una partecipazione almeno pari al 51% del capitale sociale.

Il socio che intendesse cedere in tutto o in parte la propria partecipazione dovrà darne comunicazione mediante lettera raccomandata agli altri soci, specificando le

condizioni della cessione stessa ed il nominativo dell'acquirente.

I soci che si propongono di esercitare il diritto di prelazione dovranno darne comunicazione al socio proponente entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della raccomandata, a pena di decadenza del diritto stesso. Ove un socio non intendesse acquistare le partecipazioni offerte, il suo diritto si trasferirà agli altri in proporzione al valore delle partecipazioni possedute.

Nel caso di esercizio della prelazione le parti saranno obbligate ad effettuare il trasferimento nei successivi trenta giorni, nei modi e nelle forme previste dalla legge.

L'esercizio del diritto di prelazione dovrà comunque avvenire, a pena di decadenza, per l'intera partecipazione offerta.

Nel caso in cui più soci intendessero acquistare la partecipazione in vendita, l'acquisto sarà suddiviso tra i soci in proporzione al capitale già posseduto, sempre che sia rispettato il requisito di cui al comma precedente, cioè che le prelazioni coprano l'intera partecipazione offerta in prelazione.

Nel caso di rinuncia, anche parziale, all'esercizio del diritto, il cedente potrà vendere ad altri Enti locali e/o a società interamente partecipate da questi ultimi la sua partecipazione al prezzo e alle condizioni originariamente comunicati, entro il termine massimo di sei mesi dalla data in cui è avvenuta la rinuncia stessa.

Il soggetto che abbia acquistato partecipazioni o diritti senza che siano state osservate le disposizioni di cui alla presente clausola non sarà iscritto nel libro soci, nè potrà esercitare alcun diritto sociale o trasferire quanto acquistato con effetto verso la Società.

Non sono soggette al diritto di prelazione i trasferimenti dagli Enti locali a società da essi interamente possedute e viceversa.

#### RECESSO

Art. 11 - Il socio può recedere dalla società nei soli casi espressamente e tassativamente previsti dalla legge, alla quale è fatto completo rinvio per la relativa disciplina, fatta eccezione per i termini meglio oltre specificati nel presente articolo.

Il diritto di recesso è esercitato dal socio che ne abbia diritto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento che deve essere spedita alla società entro venti giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci della decisione che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti il procedimento.

Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una

A circular stamp, likely a company seal, with a handwritten signature in the center. The signature is written in dark ink and appears to be a stylized name. The stamp itself is faint and circular in shape.

decisione, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

Il recesso si intenderà esercitato nel giorno in cui la relativa comunicazione sarà pervenuta alla sede della società.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni dall'esercizio del recesso, la società revoca la delibera o rimuove il fatto che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

#### **ESCLUSIONE**

Art. 12 - Non sono previste specifiche ipotesi di esclusione del socio per giusta causa.

#### **LIQUIDAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI**

Art. 13 - Nelle ipotesi previste nel precedente art. 11 il valore delle partecipazioni da rimborsare al socio sarà determinato dall'organo amministrativo della società, sentito il parere dell'organo di controllo o del revisore, sulla base dei criteri di determinazione previsti dall'articolo 2473 del Codice Civile.

Il rimborso delle partecipazioni sarà eseguito in tre rate di uguale importo, scadenti rispettivamente dodici, ventiquattro e trentasei mesi dalla data della definitiva determinazione della somma da liquidare.

Il rimborso potrà avvenire anche mediante acquisto della partecipazione interessata da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni.

Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o in mancanza riducendo il capitale sociale corrispondente. In questo ultimo caso si applica l'articolo 2482 del Codice Civile, e qualora sulla base di esso non risulti possibile il rimborso della partecipazione del socio receduto, la società si scioglie ai sensi dell'articolo 2484, comma primo n. 5, del Codice Civile.

#### **DECISIONI DEI SOCI ED ASSEMBLEE**

Art. 14 - I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge o dalle presenti norme sul funzionamento della società.

Le decisioni dei soci prese in conformità alla legge e all'atto costitutivo vincolano tutti i soci, ancorchè assenti o dissenzienti.

Art. 15 - Sono riservate alla competenza dei soci:

- 1) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- 2) la nomina e la revoca dell'organo amministrativo;
- 3) le nomina dell'organo di controllo e del presidente dell'organo di controllo o del revisore;
- 4) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una



rilevante modificazione dei diritti dei soci;

5) la decisione in merito all'anticipato scioglimento della società, la nomina e la revoca dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;

6) le altre decisioni che la legge riserva in modo inderogabile alla competenza dei soci.

Sono inoltre di esclusiva competenza dell'assemblea dei soci, fatti salvi gli inderogabili principi in materia di società a responsabilità limitata, specie in tema di amministrazione, le delibere in merito ad argomenti riconducibili al controllo analogo e costituiti da:

I. aggiornamenti, revisioni dello statuto societario, modifiche, operazioni straordinarie;

II. criteri generali per la formulazione delle tariffe e/o corrispettivi per i servizi espletati (fatti salvi i vincoli scaturenti dalla legge o dai provvedimenti emanati dalle autorità amministrative);

III. modifiche significative nello svolgimento del servizio oggetto di affidamento;

IV. definizione dello schema tipo di contratto di servizio, nonché verifica ed eventuale revisione periodica dei contenuti;

V. definizione dello schema tipo di carta dei servizi, nonché verifica ed eventuale revisione periodica dei contenuti;

VI. l'assunzione di prestiti/mutui eccedenti gli importi stabiliti dall'assemblea, parametri prestabiliti o a quelli preventivamente autorizzati in sede di budget;

VII. acquisto, alienazione, permuta e locazione di beni aziendali eccedenti gli importi stabiliti dall'assemblea, parametri prestabiliti o a quelli preventivamente autorizzati in sede di budget;

VIII. assunzione, dismissione e variazione di quote di partecipazioni societarie;

IX. piani annuali/pluriennali di assunzione di personale;

X. piani annuali/pluriennali di consulenze o collaborazioni esterne;

XI. prestazione di fidejussioni, avalli ed altre garanzie reali e/o personali eccedenti gli importi stabiliti dall'assemblea, parametri prestabiliti o a quelli preventivamente autorizzati in sede di budget;

XII. su ogni altro argomento che la maggioranza degli amministratori del consiglio di amministrazione ritenga opportuno sottoporre a specifica approvazione da parte dell'assemblea.

Restano fermi i principi inderogabili che governano il funzionamento delle società a responsabilità limitata, in materia di amministrazione e controllo.

Art. 16 - Le decisioni dei soci sono assunte con il voto favorevole dei soci che rappresentano più della metà del

capitale sociale e possono essere adottate sia con deliberazione assembleare che mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto dai soci secondo le modalità previste al successivo art. 34.

Devono essere sempre adottate mediante deliberazione assembleare le decisioni dei soci che riguardano le modificazioni dell'atto costitutivo oppure il compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

Art. 17 - Il diritto di voto spetta ai soci iscritti nel libro dei soci che non siano morosi nel versamento delle rispettive quote di capitale. Il voto di ciascun socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Art. 18 - L'assemblea dei soci può essere convocata anche fuori della sede sociale purchè nella Provincia di Bergamo.

Art. 19 - Le convocazioni delle assemblee sono fatte a cura degli amministratori con lettera raccomandata spedita ai soci e all'organo di controllo o revisore, almeno quindici giorni prima dell'adunanza al domicilio risultante dal libro dei soci. Nella stessa lettera di convocazione dell'assemblea può essere fissato un giorno ulteriore per la seconda convocazione.

Sono tuttavia valide le assemblee, anche non convocate come sopra, qualora ad esse partecipi l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e l'organo di controllo o revisore siano presenti o informati della riunione e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento. A tal fine, l'amministratore o il componente dell'organo di controllo o il revisore che non saranno presenti dovranno, prima della riunione, rilasciare una dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti sociali, dalla quale risulti che sono informati della riunione, stessa, degli argomenti che verranno discussi o comunque messi in votazione e che non si oppongono alla trattazione degli stessi.

Art. 20 - Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare, per delega scritta, da altra persona, anche non socia, e la relativa documentazione è conservata dalla società secondo quanto previsto dalla legge.

La delega conserva efficacia anche per l'eventuale seconda convocazione.

Art. 21 - L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico, o dal Presidente del Consiglio di amministrazione ovvero, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, dall'amministratore più anziano.

L'assemblea, se lo ritiene, nomina un segretario anche non socio.

Le deliberazioni dell'assemblea sono constatate da verbale firmato dal Presidente e, ove nominato, dal segretario.

Nei casi di legge, ed inoltre quando il Presidente lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da un notaio da lui scelto.

Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

L'assemblea può svolgersi anche mediante riunioni in audio o video conferenza che possono svolgersi anche in più luoghi audio e/o video collegati alle condizioni previste dal successivo art. 33.

#### AMMINISTRAZIONE

Art. 22 - La società è amministrata da un amministratore unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri. Gli amministratori possono essere anche non soci, durano in carica per un triennio e sono rieleggibili.

In ogni caso spetta al Comune di Bergamo la nomina dell'amministratore unico o della maggioranza degli amministratori, ivi compreso il Presidente.


Art. 23 - Se nel corso dell'esercizio, per dimissioni o per altre cause viene a mancare un consigliere, gli altri provvedono a sostituirlo e il consigliere così nominato resterà in carica fino alla prossima assemblea; nel caso in cui, per dimissioni od altre cause, venga a mancare il Presidente o la maggioranza dei consiglieri, si intende decaduto l'intero Organo amministrativo e gli amministratori rimasti in carica devono provvedere affinché i soci siano messi in condizioni di procedere con urgenza alla nomina di tutti gli amministratori.

Art. 24 - L'amministratore unico è investito dei poteri di ordinaria amministrazione mentre il consiglio di amministrazione è investito di tutti i poteri per l'amministrazione della società. Per i suddetti alternativi organi amministrativi sono validi i limiti di cui agli articoli 15 e 16 del presente Statuto Sociale.

In sede di nomina possono tuttavia essere stabiliti limiti ai poteri conferiti all'organo amministrativo.

Nel caso in cui il Comune di Bergamo richiedesse alla proprie società partecipate l'adozione di codici di autodisciplina, codici etici e/o documenti equivalenti, l'Organo amministrativo sarà tenuto all'adozione degli stessi, entro tre mesi dalla richiesta, eventualmente proponendo gli adeguamenti necessari alla struttura societaria, alle dimensioni e alla tipologia dell'attività esercitata.

Art. 25 - Il Consiglio di Amministrazione può nominare tra i suoi membri uno o più Amministratori delegati, fissandone le attribuzioni ed il compenso, qualora non vi abbia già provveduto l'assemblea. Non possono essere delegate le



attribuzioni di cui all'ultimo comma dell'art. 2475 del Codice Civile, nè ogni altra attribuzione che per legge non sia delegabile.

L'Organo amministrativo può nominare direttori, direttori tecnici e procuratori per determinati atti o categorie di atti.

Art. 26 - La rappresentanza della società è attribuita all'amministratore unico o al Presidente del Consiglio di amministrazione e ad eventuali consiglieri delegati, direttori o procuratori, se nominati, nell'ambito dei poteri loro conferiti all'atto della nomina.

L'amministratore unico o Il Presidente del Consiglio di amministrazione rappresenta la società in giudizio con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative, in ogni grado di giurisdizione ed anche per giudizi di revocazione e cassazione, e di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti.

Art. 27 - Il Consiglio può nominare un Vicepresidente che sostituisca il Presidente nei casi di assenza o di impedimento, nonché un Segretario, quest'ultimo anche non componente del consiglio di amministrazione.

Art. 28 - Il Consiglio si raduna, sia presso la sede della società sia altrove, purchè in provincia di Bergamo, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario, o quando ne sia fatta domanda da almeno due dei suoi componenti.

Le riunioni del Consiglio possono svolgersi anche in più luoghi audio e/o video collegati, secondo le modalità, le procedure ed i termini illustrati al successivo art. 33.

Le decisioni del Consiglio possono anche essere adottate mediante consultazione scritta o acquisizione del consenso espresso per iscritto, secondo le modalità le procedure ed i termini illustrati al successivo art. 34.

In caso di richiesta di un amministratore o di un componente dell'organo di controllo o revisore, il Consiglio di Amministrazione deve comunque deliberare in adunanza collegiale.

Art. 29 - Il Consiglio viene convocato dal Presidente mediante avviso inviato con qualunque mezzo idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento almeno tre giorni prima dell'adunanza e, nei casi d'urgenza, almeno un giorno prima. L'avviso dovrà essere inviato dal Presidente a tutti gli altri amministratori e ai componenti effettivi dell'organo di controllo o al revisore.

Anche in mancanza di formale convocazione, il Consiglio si intenderà regolarmente costituito qualora vi intervengano tutti gli amministratori in carica e, i componenti effettivi dell'organo di controllo o il revisore.

Art. 30 - Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza

assoluta di voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Art. 31 - Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio. I soci potranno anche assegnare loro un compenso annuale determinato sia in misura fissa che proporzionale agli utili o, ancora, variabile in funzione di altri parametri.

#### **ORGANO DI CONTROLLO O REVISORE**

Art. 32 - L'assemblea dei soci deve provvedere ad effettuare la nomina dell'organo di controllo o del revisore anche quando non espressamente previsto dagli obblighi di legge.

L'organo di controllo o il revisore vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento nonché svolge la funzione di revisore legale dei conti.

L'organo di controllo o il revisore deve essere scelto tra quelli abilitati ed iscritti nell'apposito registro a norma di legge.

#### **PRINCIPI DISCIPLINANTI LE RIUNIONI CON MODALITA' ALTERNATIVE**

Art. 33 - Le riunioni in audio e/o video conferenza possono svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al Presidente accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e/o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sarà presente il presidente ed il segretario, se nominato;
- in tutti i luoghi audio e/o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio presenze.

Art. 34 - Il procedimento per la consultazione scritta o l'acquisizione del consenso espresso per iscritto è regolato come segue.

Uno dei soci o uno degli amministratori comunica, a pena di nullità, a tutti i soci, a tutti gli amministratori non soci e ai membri dell'organo di controllo o revisore il testo



della decisione da adottare, fissando un termine non inferiore a otto giorni entro il quale ciascun socio deve far pervenire presso la sede sociale l'eventuale consenso alla stessa.

In caso di decisioni dell'organo amministrativo l'iniziativa per le stesse sarà a cura di un amministratore ed i destinatari delle comunicazioni di cui sopra saranno gli altri amministratori ed i membri dell'organo di controllo o revisore.

In caso di mancata risposta nel termine fissato, il consenso si intende negato. Dai documenti devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione e il consenso alla stessa.

Le comunicazioni possono avvenire con qualsiasi mezzo che consenta di verificarne la provenienza e di avere riscontro della ricezione (anche mediante dichiarazione di ricevuta inviata con lo stesso mezzo), compresi il telefax e la posta elettronica, e devono essere conservate dalla società.

Le decisioni dei soci adottate con queste modalità devono risultare da apposito verbale redatto a cura dell'organo amministrativo e inserito nel libro delle decisioni dei soci o nel libro delle decisioni dell'organo amministrativo.

#### **BILANCIO D'ESERCIZIO - STRUMENTI DI CONTROLLO - UTILI**

Art. 35 - Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio gli Amministratori procedono alla formazione del Bilancio di esercizio ai sensi di legge.

Il bilancio è presentato ai soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Tuttavia qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società e comunque nei casi in cui la legge lo consenta sussistendone tutti i presupposti dalla legge stessa richiesti, l'assemblea potrà essere convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Art. 36 - Al fine di consentire il controllo economico-finanziario da parte del Comune di Bergamo, l'organo amministrativo è tenuto alla predisposizione di strumenti funzionali al controllo economico-finanziario "preventivo", "concomitante" e "successivo" da parte dello stesso Comune di Bergamo, redatti in conformità a quanto espressamente previsto dal Regolamento comunale in materia e fermi i principi inderogabili che governano il funzionamento delle società a responsabilità limitata in materia di amministrazione e controllo.

Qualora i soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale ritengano che, senza fondati motivi, l'Organo amministrativo si discosti dalle linee di indirizzo ricevute dall'assemblea, possono richiedere l'immediata convocazione dell'assemblea per l'assunzione degli opportuni

provvedimenti. Il mancato rispetto delle linee di indirizzo indicate dall'assemblea, senza fondati motivi e senza preventiva informazione ai soci, costituirà pertanto giusta causa di revoca degli amministratori.

Art. 37 - Gli utili netti, dopo prelevata una somma non inferiore al cinque per cento per la riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, e di un ulteriore 15% da destinare a finalità sociali secondo criteri determinati dall'Organo amministrativo verranno ripartiti tra i soci in proporzione alle rispettive quote di partecipazione, salvo che l'assemblea deliberi degli speciali prelevamenti a favore di riserve straordinarie o per altra destinazione, oppure disponga di mandarli in tutto od in parte ai successivi esercizi.

#### **SCIoglimento**

Art. 38 - La società si scioglie per le cause previste dalla legge e la sua liquidazione è disciplinata dalle vigenti norme del Codice Civile, richiamato, per quanto necessario, il contenuto del comma 2 dell'art. 2 del presente statuto.

#### **CLAUSOLA COMPROMISSORIA**

Art. 39 - Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un Collegio arbitrale, composto da tre arbitri, tutti nominati dalla Camera Arbitrale istituita presso la Camera di Commercio del luogo ove ha sede la società.

Il Collegio deciderà in via rituale, secondo diritto, entro centottanta giorni dalla nomina.

Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni del Collegio vincoleranno le parti.

Il Collegio determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n.5.

#### **RINVIO**

Art. 40 - Per quant'altro non previsto si rinvia alle norme di legge vigenti in materia.

F.to Fabrizio Ondei

F.to MAURIZIO LURAGHI

E' copia conforme all'originale, in piu' fogli muniti delle  
prescritte firme, nei miei atti.

In carta libera per gli usi consentiti dalla legge.

Bergamo, 11 luglio 2016

A handwritten signature in cursive script is positioned above a circular stamp. The stamp is faint and contains illegible text, likely an official seal or registration mark.





Camera di Commercio  
Bergamo



registri imprese

www.registriimprese.it

N. PRA/50232/2016/CBGAUTO

BERGAMO, 14/06/2016

RICEVUTA DELL'AVVENUTA PRESENTAZIONE VIA TELEMATICA ALL'UFFICIO  
REGISTRO IMPRESE DI BERGAMO  
DEI SEGUENTI ATTI E DOMANDE:

RELATIVAMENTE ALL'IMPRESA:  
BERGAMO ONORANZE FUNEBRI S.R.L.

FORMA GIURIDICA: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA CON UNICO SOCIO  
CODICE FISCALE E NUMERO DI ISCRIZIONE: 03280540166  
DEL REGISTRO IMPRESE DI BERGAMO

SIGLA PROVINCIA E N. REA: BG-364584

ELENCO DEGLI ATTI PRESENTATI:

- 1) A05 MODIFICHE ATTO COSTITUTIVO (SOC DI CAPITALI E COOPERATIVE)  
DT.ATTO: 09/06/2016

ELENCO DEI MODELLI PRESENTATI:

C1		COMUNICAZIONE UNICA PRESENTATA AI FINI R.I.
S2	RIQ 18	NUOVO OGGETTO SOCIALE
S2	RIQ A	MODIFICA A SOCIETA' CONSORZIO, G.E.I.E, ENTE PUBBLICO ECON.

DATA DOMANDA: 14/06/2016 DATA PROTOCOLLO: 14/06/2016

INDIRIZZO DI RIFERIMENTO: LRGMRZ62T11H509Y-LURAGHI MAURIZIO-CRISTIN

Estremi di firma digitale

Firma valida

Digitally signed by ANDREA VENDRAMIN  
Date: 2016.06.14 11:22:30 CEST  
Reason: Conservatore Registri imprese  
Location: C.C.I.A.A. di BERGAMO



**Dal 5 marzo 2014 la Visura del Registro Imprese presenta una nuova veste grafica** con informazioni più chiare e un QR Code che ti permette di verificare l'autenticità e l'ufficialità del documento camerale.  
Per ulteriori informazioni puoi rivolgerti alla tua Organizzazione Imprenditoriale o al tuo Professionista di fiducia.



BGRIPRA



0000502322016